



COMUNE DI SAVOCA

PROVINCIA DI MESSINA
Piazza G. D'annunzio, n° 1 - 98038 Savoca
www.comune.savoca.me.it
e-mail: comun.savoca@dgpec.it
Partita IVA: 00432860831
Tel. 0942/761006-07 - Fax 0942/761014



DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA

N. 02 DEL 18 GEN. 2016

REG. GEN. N. 08 DEL 19 GEN. 2016

OGGETTO: Revoca aggiudicazione provvisoria dell'affidamento della fornitura di pane, pizza e mollica per il servizio di mensa scolastica nella scuola materna di Contura. Affidamento diretto
CIG: ZF21813810

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che, con Determinazione del Sindaco n. 04 del 04/06/2015, è stata confermata l'attribuzione della responsabilità dell'Area Amministrativa al Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison;

Rilevato che, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 22/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate al Responsabile dell'Area Amministrativa le seguenti somme incluse di IVA:

- € 1.367,95 per pane, pizza, mollica;
- € 8.107,27 per generi alimentari;
- € 1.597,63 per macelleria;
- € 5.480,55 per prodotti ortofrutticoli;
- € 2.233,60 per materiale di consumo (piatti e bicchieri di plastica sono stimati fino al 31/12/2015 per l'intendimento dell'Amministrazione Comunale di procedere all'acquisto di una lavastoviglie nonché di piatti di ceramica e bicchieri di vetro);

Considerato che è stato dato mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di compiere gli atti gestionali necessari per l'affidamento delle forniture in oggetto;

Rilevato che la fornitura di pane, pizza e mollica, per come richiesta, non risulta essere presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

Dato atto che, con Determinazione a contrattare dell'Area Amministrativa n. 90 del 16/11/2015 (Reg. Gen. n. 236 del 17/11/2015), per la fornitura di pane, pizza e mollica:

- si è proceduto ad approvare il Capitolato d'appalto e lo Schema di lettera di invito;
- si è ritenuto di poter individuare la Ditta fornitrice, per la fornitura in oggetto, mediante ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, così come coordinato

con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le leggi vigenti e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione, ponendo come prezzo a base d'asta il prezzo complessivo derivante dalla somma dei singoli prezzi unitari - IVA compresa;

- si è dato atto che:

- con l'affidamento della fornitura ed il conseguente contratto si intende procedere alla fornitura di pane, pizza e mollica per il servizio di mensa scolastica nella scuola materna di Contura per il periodo presunto dal 24/11/2015 al 10/06/2016, come da tabella dietetica approvata dagli organi competenti per l'anno scolastico 2015/2016, fino ad esaurimento della somma impegnata;
- il contratto avrà il medesimo oggetto e sarà stipulato mediante scrittura privata;
- si procederà all'affidamento della fornitura in parola mediante procedura negoziata con cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 così come coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le leggi vigenti e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione, dando atto che le offerte presentate saranno valutate con il metodo del prezzo più basso;

- è stato prenotato l'impegno di spesa di € 1.367,95;

Rilevato che è stata posta a base d'asta la somma di € 1.367,95 IVA compresa;

Preso atto che in data 23/11/2015 è stata esperita la gara di che trattasi;

Precisato che, in seguito alla gara espletata, come risulta dal relativo verbale, la fornitura di pane, pizza e mollica per il servizio di refezione scolastica nella scuola materna di Contura è stata aggiudicata in via provvisoria alla Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G., con sede in via Consolare Valeria n. 87, S. Alessio Siculo (ME), P.I. 02705140834, che ha offerto il complessivo prezzo di € 1.367,26 al netto della percentuale di ribasso pari allo 0,05% offerta sul prezzo posto a base di gara di € 1.367,95, IVA compresa, giusta Determinazione dell'Area Amministrativa n. 91 del 23/11/2015 (Reg. Gen. n. 238 del 23/11/2015);

Atteso che questo Ente ha proceduto ai necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

Dato atto che il DURC dell'aggiudicatario provvisorio dell'appalto in oggetto, rilasciato dai competenti istituti, è risultato non regolare, in quanto è emersa una situazione di irregolarità di versamenti nei confronti dell'INPS, giusto DURC prot. n. INAIL_1878522 del 03/12/2015, acquisito al prot. n. 202 del 14/01/2016;

Visto l'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 che dispone che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

Vista la determinazione dell'AVCP n. 1/2012, che chiarisce la portata dell'aggettivo grave contenuto all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, in materia di violazioni contributive, ricondotte dal legislatore ad ogni violazione ostativa al rilascio del DURC, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002. n. 210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002. n. 166. L'Autorità, ribadendo quanto affermato nella precedente determinazione n. 1/2010, chiarisce che di fatto l'emissione di un DURC irregolare equivarrebbe ex se alla sussistenza di una grave irregolarità, accertata, a monte, dall'Ente previdenziale, senza che a riguardo residui alcun margine di discrezionalità in capo alla Stazione Appaltante. Il rapporto tra DURC e valutazione finale circa il possesso del requisito generale di partecipazione è stabilito nel senso che la Stazione Appaltante è comunque vincolata alle risultanze del DURC (cfr. sul punto *ex multis*, Consiglio di Stato, sez. V, n. 6072 del 18/11/2011, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5936 del 24/08/2010,

Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1930 del 06/04/2010), mentre per quanto riguarda il requisito della definitività dell'accertamento, il D.L. n. 83/2012 (decreto sviluppo) non ha effettuato alcuna precisazione in merito, rimanendo quindi, valide le indicazioni fornite dall'Autorità nella determinazione n. 1/2010 che risultano condivise anche dalla giurisprudenza (cfr. in argomento Consiglio Stato, sez. VI, 16 settembre 2011, n. 5194, secondo cui «il principio di "definitivo accertamento" delle violazioni contributive può essere rinvenuto, in pratica, in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, né del termine per esperirli. È in questo senso che si dice che ai fini della valutazione della definitività dell'accertamento, per gli effetti dell'art. 18, comma 1, lett. i), D.Lgs. n. 163/2006, occorre che al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara sia spirato il termine per l'impugnazione dell'atto di accertamento in sede amministrativa, o il relativo ricorso amministrativo sia stato respinto con provvedimento definitivo, e non sia stato proposto ricorso giurisdizionale (C.d.S. V, 13 luglio 2010, n. 4511; Sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 716)»;

Vista altresì la recente sentenza 7 aprile 2015 n. 1769, con la quale il Consiglio di Stato conferma l'impossibilità per la Stazione Appaltante di disapplicare un DURC negativo o di sindacare autonomamente le sue risultanze. La Stazione Appaltante ha il dovere di attenersi ad un DURC negativo qualora il mancato rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse risulti definitivamente accertato. In merito al concetto di "definitivamente accertato" la sentenza conferma l'approdo giurisprudenziale consolidato (Consiglio di Stato, sez. V, 16 settembre 2011, n. 5194; Consiglio di Stato sez. V 26 giugno 2012, n. 3738), per cui il concetto di definitività, nell'ambito della gare pubbliche, va fotografato al momento della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, nel senso che a quella data, deve risultare accolta un'istanza di rateizzazione (cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 5 giugno 2013, n. 15 in punto di obbligo tributario) ovvero deve essere stato presentato - e risultare ancora pendente - un ricorso amministrativo (se previsto) e/o giurisdizionale oppure il privato deve essersi attivato ai fini del rilascio della certificazione di sussistenza di un credito liquido ed esigibile nei confronti della Pubblica Amministrazione da opporre in "compensazione" e che questo risulti dal certificato;

Verificato che il DURC della Ditta non contiene l'indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 che testualmente recita: "5. Il Documento unico di regolarità contributiva è rilasciato anche in presenza di una certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica";

Vista, altresì, la sentenza 10 luglio 2014, n. C-358/12 sezione X della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, pronunciandosi sulla compatibilità dell'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice degli appalti con i principi di diritto comunitario, rileva che il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, recante la disciplina del DURC, (confermata dal D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013), ove è previsto che "ai soli fini della partecipazione a gare di appalto non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100.00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC è idonea a garantire il conseguimento del legittimo obiettivo di interesse pubblico perseguito dal legislatore, dato che il mancato versamento delle prestazioni previdenziali da parte di un operatore

economico tende a indicare assenza di affidabilità, di diligenza e di serietà di quest'ultimo quanto all'adempimento dei suoi obblighi legali e sociali";

Considerato, quindi, che si deve procedere alla revoca dell'aggiudicazione provvisoria nei confronti della Ditta ed agli adempimenti consequenziali;

Rilevato che "nelle gare pubbliche d'appalto l'aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale che determina una scelta non ancora definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad un'aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva è un evento del tutto fisiologico, disciplinato dagli artt. 11 comma 11, 12 e 48 comma 2, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, inidoneo di per sé a ingenerare qualunque affidamento tutelabile ed obbligo risarcitorio (Consiglio di Stato. Sez. V del 23/10/2004, n. 5266);

Dato atto, altresì che la natura giuridica di atto provvisorio ad effetti stabili tipica dell'aggiudicazione provvisoria non consente, quindi, di applicare nei suoi riguardi la disciplina dettata dagli artt. 21 *quinquies* e 21 *nonies* della legge n. 241/1990 in tema di revoca e annullamento d'ufficio (Consiglio di Stato. Sez. V, del 20 agosto 2013, n. 4183): la revoca dell'aggiudicazione provvisoria (ovvero, la sua mancata conferma) non è, difatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario, dal momento che l'aggiudicazione provvisoria non è l'atto conclusivo del procedimento; sicché nei relativi casi nessun pregio ha la censura di carente esplicitazione delle ragioni di pubblico interesse sottese alla revoca (Consiglio di Stato Sez. V. 20 aprile 2012, n. 2338);

Dato atto, pertanto, che la Stazione Appaltante, nel caso di annullamento o revoca di una aggiudicazione provvisoria, non è tenuta a comunicare alla Ditta aggiudicataria provvisoria l'avvio del procedimento di autotutela: l'aggiudicazione provvisoria rientra, infatti, tra gli atti di natura endoprocedimentale, momento necessario in sede di gara, ma non conclusivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente risulta soltanto con l'aggiudicazione definitiva (Consiglio di Stato. Sez. III, 27 novembre 2014 n. 5877);

Considerato che risponde all'interesse pubblico dell'amministrazione salvare la procedura amministrativa ma che non è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria in quanto l'impresa provvisoriamente aggiudicataria è stata l'unica partecipante;

Rilevato che la Ditta Top Market s.r.l., con sede in via Torrente Porto Salvo n. 44, S. Teresa di Riva (ME), P.I. 02134300835, a seguito di intervenuti contatti, si è mostrata disponibile alla fornitura di cui trattasi, alla stessa percentuale di ribasso che era stata offerta dalla Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G., ossia lo 0,05% sul prezzo posto a base di gara;

Atteso che nei confronti della Ditta Top Market s.r.l. è stata acquisita e risulta agli atti d'ufficio la seguente documentazione:

- Certificato del Casellario Giudiziale – Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina 21276/2015/R del 03/12/2015;
- Certificato dei Carichi Pendenti – Procura della Repubblica di Torino del 10/11/2015;
- Certificazione Carichi Pendenti Agenzia Entrate del 12/11/2015, acquisito in pari data al prot. dell'Ente al n. 6952;
- Certificato Fallimentare del Tribunale Ordinario di Messina-Cancelleria Fallimentare del 09/11/2015, acquisito al prot. n. 6885 del 10/11/2015;
- Visura Camerale-Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina (Documento n. P V1561283 del 05/11/2015);
- DURC prot. INAIL_1562458 del 06/11/2015, acquisito al prot. n. 6810 del 06/11/2015;

Ritenuto di dover procedere ad una nuova aggiudicazione per la fornitura *de quo* in favore della Ditta Top Market s.r.l., tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il vigente Regolamento Comunale per la fornitura di beni e servizi in economia ed, in particolare, l'art. 7 che dispone che la fornitura di beni può essere effettuata prescindendo dalla richiesta di una pluralità di preventivi quando l'importo della spesa non supera l'ammontare di € 20.000,00 ovvero nel caso di note specialità del bene da acquisire;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- l'O.EE.LL. della Regione Sicilia

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione provvisoria della fornitura di pane, pizza e mollica per il servizio di mensa scolastica nella scuola materna di Contura in favore della Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G., con sede in via Consolare Valeria n. 87, S. Alessio Siculo (ME), P.I. 02705140834, che ha offerto il complessivo prezzo di € 1.367,26 al netto della percentuale di ribasso pari allo 0,05% sul prezzo posto a base di gara di € 1.367,95, IVA compresa, giusta Determinazione dell'Area Amministrativa n. 91 del 23/11/2015 (Reg. Gen. n. 238 del 23/11/2015), era stata effettuata fatta salva la condizione risolutiva relativa all'accertamento dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
3. **DI DARE ATTO** che questo Ente ha proceduto ai necessari accertamenti ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e che, a seguito di tale verifica, il DURC dell'aggiudicatario provvisorio dell'appalto in oggetto, rilasciato dai competenti istituti, è risultato non regolare in quanto è emersa una situazione di irregolarità di versamenti nei confronti dell'INPS, giusto DURC prot. n. INAIL_1878522 del 03/12/2015, acquisito al prot. n. 202 del 14/01/2016.
4. **DI REVOCARE**, pertanto, l'aggiudicazione provvisoria della fornitura di pane, pizza e mollica per il servizio di mensa scolastica nella scuola materna di Contura in favore della Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G., con sede in via Consolare Valeria n. 87, S. Alessio Siculo (ME), P.I. 02705140834, di cui alla Determinazione dell'Area Amministrativa n. 91 del 23/11/2015 (Reg. Gen. n. 238 del 23/11/2015), e di procedere all'attivazione dei provvedimenti consequenziali.
5. **DI DARE ATTO** che la Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G. non avrà a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo della fornitura garantita dal 24/11/2015 al 18/01/2016.
6. **DI AFFIDARE** in via diretta, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, la fornitura di pane, pizza e mollica per il servizio di mensa scolastica nella scuola materna di Contura dal 19/01/2016 al 10/06/2016 alla Ditta Top Market s.r.l., con sede in via Torrente Porto Salvo n. 44, S. Teresa di Riva (ME), P.I. 02134300835, alla stessa percentuale di ribasso che era stata offerta dalla Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G., ossia lo 0,05% sul prezzo posto a base di gara, pari ad € 1.367,95, IVA compresa.
7. **DI DARE ATTO** che alla Ditta Top Market s.r.l. verrà corrisposto un importo complessivo di € 1.367,26, IVA compresa, cui dovrà essere detratta la somma da corrispondere alla Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G. per la fornitura di pane, pizza e mollica garantita dal 24/11/2015 e fino al 18/01/2016.
8. **DI APPROVARE** l'allegato schema di scrittura privata.

9. **DI DARE ATTO** che alla relativa spesa si farà fronte come da attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria.
10. **DI DARE ATTO** che la liquidazione della spesa dovrà avvenire con successivo e separato atto, a seguito di presentazione di fatture, previa verifica da parte del Responsabile dei Servizi Scolastici della regolarità della fornitura eseguita.
11. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G., alla Ditta Top Market, all'Area Economico - Finanziaria, per gli atti di competenza e all'Albo Pretorio *online* per la relativa pubblicazione.



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Segretario Comunale

Dott.ssa CINZIA CHIRIELEISON

Chirieleison

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
APPONE**

il visto di Regolarità Contabile e

ATTESTA

che la complessiva somma di € 1.367,26 trova la relativa copertura finanziaria con le seguenti modalità:

- € 390,64 al Codice 04.06-1.03.01.02.999, Imp. n. 130/15 Sub. 2, del Bilancio 2016, che riportato a residui offre la dovuta disponibilità;
- € 976,62 al Codice 04.06-1.03.01.02.999, Imp. n. 130/15 Sub. 2, del Bilancio 2016.

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.

Data 18-01-2016



**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
RAG. GIUSEPPE DE SALVO**



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SAVOCA
(PROVINCIA DI MESSINA)

N. DEL

SCRITTURA PRIVATA - Affidamento della fornitura di pane, pizza e mollica per il servizio di mensa scolastica nella scuola materna di Contura (19/01/2016 – 10/06/2016)

CIG: ZF21813810

L'anno Duemilasedici, il giorno _____ del mese di _____ in

Savoca, nella sede del Comune, Piazza Gabriele D'Annunzio n. 1, fra i Sigg:

1) _____, nata a _____ il _____
nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, nominata con

Determinazione del Sindaco n. _____ del _____, la quale

dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che

rappresenta, C.F.00432860831, che in prosieguo sarà indicato con la

dizione "Amministrazione Appaltante";

2) _____, nata a _____ il _____, residente a _____
via _____, nella qualità di legale

rappresentante della Ditta Top Market s.r.l., con sede in via Torrente Porto

Salvo n. 44, S. Teresa di Riva (ME), P.I. 02134300835, che in prosieguo

sarà indicata con la dizione "Ditta";

si conviene quanto segue:

PREMESSO

CHE questo Ente, con Deliberazione di Giunta Municipale n. 64 del 22/10/2015,

esecutiva ai sensi di legge, ha assegnato al Responsabile dell'Area Amministrativa le

somme necessarie per attivare il servizio di refezione scolastica nella scuola materna

di Contura per il periodo 02/11/2015 – 10/06/2016, ed è stata demandata l'adozione

di tutti gli atti consequenziali al Responsabile dell'Area Amministrativa;

CHE, con Determinazione a contrattare dell'Area Amministrativa n. 90 del 16/11/2015 (Reg. Gen. n. 236 del 17/11/2015), per la fornitura di pane, pizza e mollica:

- si è proceduto ad approvare il Capitolato d'appalto e lo Schema di lettera di invito;
- si è ritenuto di poter individuare la Ditta fornitrice per la fornitura in oggetto, mediante ricorso alla procedura negoziata del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, così come coordinato con le norme recate dalla L.R. n. 12/2011 e con le leggi vigenti e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione, ponendo come prezzo a base d'asta il prezzo complessivo derivante dalla somma dei singoli prezzi unitari - IVA compresa;

- è stato prenotato l'impegno di spesa di € 1.367,95;

CHE è stata posta a base d'asta la somma di € 1.367,95 IVA compresa;

CHE in data 23/11/2015 è stata esperita la gara di che trattasi;

CHE, in seguito alla gara espletata, come risulta dal relativo verbale, la fornitura di pane, pizza e mollica per il servizio di refezione scolastica nella scuola materna di Contura è stata aggiudicata in via provvisoria alla Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G., con sede in via Consolare Valeria n. 87, S. Alessio Siculo (ME), P.I. 02705140834, che ha offerto il complessivo prezzo di € 1.367,26 al netto, della percentuale di ribasso pari allo 0,05% offerta sul prezzo posto a base di gara di € 1.367,95, IVA compresa, giusta Determinazione dell'Area Amministrativa n. 91 del 23/11/2015 (Reg. Gen. n. 238 del 23/11/2015);

CHE questo Ente ha proceduto ai necessari accertamenti ai fini del riscontro della

veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dalla Ditta provvisoriamente aggiudicataria relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;

CHE il DURC dell'aggiudicatario provvisorio dell'appalto in oggetto, rilasciato dai competenti istituti, è risultato non regolare in quanto è emersa una situazione di irregolarità di versamenti, nei confronti dell'INPS, giusto DURC prot. n. INAIL 1878522 del 03/12/2015, acquisito al prot. n. 202 del 14/01/2016;

CHE l'art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 dispone che sono esclusi dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatarî di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

CHE la Ditta Top Market s.r.l., con sede in via Torrente Porto Salvo n. 44, S. Teresa di Riva (ME), P.I. 02134300835, a seguito di intervenuti contatti, si è mostrata disponibile alla fornitura di cui trattasi, alla stessa percentuale di ribasso che era stata offerta dalla Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G., ossia lo 0,05% sul prezzo posto a base di gara;

CHE sono stati acquisiti i certificati attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa da parte della Ditta Top Market s.r.l ed in particolare:

PREMESSO QUANTO SOPRA

Le parti, previa conferma della narrativa che precede che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) L'Amministrazione Appaltante affida la fornitura di pane, pizza e mollica per

il servizio di refezione scolastica della scuola materna di Contura alla Ditta Top

Market s.r.l., con sede in via Torrente Porto Salvo n. 44, S. Teresa di Riva (ME), P.I.

02134300835, nel periodo 19/01/2016 – 10/06/2016.

ART. 2) L'Appalto è disciplinato dalle norme legislative e regolamentari vigenti e, a

fronte della fornitura di cui trattasi, alla Ditta verrà liquidata la complessiva somma di

€ 1.367,26, IVA compresa, cui dovrà essere detratta la somma da corrispondere alla

Ditta Fratelli Coglitore di Coglitore G. per la fornitura di pane, pizza e mollica

garantita dal 24/11/2015 e fino al 18/01/2016. Le superiori disposizioni e condizioni le

parti dichiarano di conoscere, accettare e rispettare integralmente senza eccezioni,

limitazioni e riserve.

La Ditta si impegna ad eseguire la fornitura nei termini, modi e tempi prescritti e

fissati nel Capitolato d'appalto approvato con Determinazione dell'Area

Amministrativa n. 90 del 16/11/2015 (Reg. Gen. n. 236 del 17/11/2015), che si

applicherà integralmente ad eccezione delle parti afferenti lo svolgimento della gara

e la durata della fornitura.

ART. 3) I pagamenti dipendenti dall'esecuzione della fornitura appaltata, saranno

effettuati previa verifica della fornitura effettivamente svolta e su presentazione di

regolare fattura, liquidando mensilmente l'importo.

ART. 4) La Ditta si obbliga al rispetto delle norme di cui alla Legge 136/2010, relative

alla tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare si obbliga al rispetto delle

prescrizioni di cui all'art. 3, commi da 1 a 7, della medesima legge. Qualora la Ditta

non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità

dei flussi finanziari, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del

medesimo art. 3.

ART. 5) Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere e per tutti gli

effetti del presente atto, le parti dichiarano di eleggere domicilio presso questo Comune.

ART. 6) La Ditta si impegna ad effettuare direttamente la fornitura di che trattasi.

ART. 7) Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente affidamento, la Ditta si obbliga ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si effettua la fornitura.

ART. 8) La Ditta e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo della medesima, si obbligano a rispettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel Codice di comportamento del Comune di Savoca, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale 22 del 01/04/2014, in esecuzione del D.P.R. n. 62/2013.

ART. 9) Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, la Ditta con la sottoscrizione della presente, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

ART. 10) L'Amministrazione Appaltante potrà procedere in qualunque momento alla risoluzione dell'affidamento in caso di mancato possesso da parte della Ditta dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, senza che la Ditta abbia a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo della fornitura garantita fino a quel momento.

ART. 11) Per quanto non previsto e contenuto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni vigenti in materia.

La presente scrittura è redatta in unico originale da rimanere presso il Comune e da registrare in caso d'uso.

